

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **9/1994** (ECLI:IT:COST:1994:9)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **01/12/1993**; Decisione del **14/01/1994**

Deposito del **26/01/1994**; Pubblicazione in G. U. **02/02/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20611**

Atti decisi:

N. 9

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 2 marzo, il 12 gennaio ed il 23 febbraio 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Torino sulle istanze proposte da Scagliari Giorgio, Fiorino Fedele e Rossi Carpino Giancarlo, rispettivamente iscritte ai nn. 397, 398 e 466 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice Renato Granata;

Ritenuto che, con tre ordinanze di pressoché identico contenuto, in data 23 febbraio (n. 466) e 2 marzo (nn. 397, 398) 1993, il Tribunale di sorveglianza di Torino - nei procedimenti relativi alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale presentate da altrettanti soggetti, in stato di libertà per non essere ancora iniziata l'esecuzione della pena loro rispettivamente inflitta (in misura di per sé non ostativa alla concessione del suddetto beneficio) - ha ritenuto consequenzialmente rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, ordinamento penitenziario, come modificato dalla legge 663/86, che ha introdotto la possibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale anche per colui che ha serbato in libertà un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole sul suo reinserimento.

Rilevato che la norma impugnata effettivamente consente - (dopo l'intervento correttivo della sentenza 569/89 di questa Corte) anche indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena o di custodia cautelare, e quindi di osservazione in istituto - la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla base dell'osservazione del mero comportamento tenuto dal condannato in libertà.

Considerato che non di tale estensione del beneficio si duole comunque il Tribunale rimettente sibbene del fatto che manchi una organica disciplina "circa i tempi, le modalità, gli strumenti ed i soggetti competenti" ad effettuare una siffatta osservazione della condotta dal condannato (ancora) libero: dubitando che ciò comporti una irragionevole disparità di trattamento tra i richiedenti il beneficio suddetto, secondo che siano in carcere ovvero in libertà, per essere l'osservazione del correlativo comportamento (sulla quale si fonda il giudizio prognostico di pericolosità, da cui dipende l'ammissione alla misura alternativa) nel primo caso minutamente regolata con criteri oggettivi e, nel secondo caso, direttamente affidata all'apprezzamento soggettivo del giudice di sorveglianza.

Considerato che la denuncia di incostituzionalità così formulata si risolve però all'evidenza nella richiesta di una non consentita sentenza additiva in materia che (per la pluralità delle opzioni possibili) è riservata invece alla discrezionalità del legislatore. Il che, del resto, lo stesso giudice a quo espressamente finisce poi con l'ammettere postulando conclusivamente "l'esigenza di un intervento legislativo";

che la questione sollevata è pertanto manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.